

## **Modello di relazione degli Stati membri in merito ai progressi ai sensi della direttiva 2009/28/CE**

*L'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE dispone che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni, una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La sesta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l'ultima relazione richiesta.*

*Le relazioni degli Stati membri saranno importanti per monitorare gli sviluppi complessivi della politica per le energie rinnovabili e l'adeguamento degli Stati membri alle misure stabilite dalla direttiva 2009/28/CE e dai piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di ciascuno Stato membro. I dati inseriti in tali relazioni serviranno inoltre a misurare gli impatti di cui all'articolo 23 della direttiva 2009/28/CE. È auspicabile la coerenza fra i dati e la relazione degli Stati membri.*

*La finalità del modello è contribuire a far sì che le relazioni degli Stati membri siano complete, coprano tutti i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva e siano raffrontabili fra loro nel tempo e rispetto ai piani di azione nazionali per le energie rinnovabili presentati dagli Stati membri nel 2010. Una parte consistente del modello ricalca il modello dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili<sup>1</sup>.*

*Nella compilazione del modello gli Stati membri devono attenersi alle definizioni, ai metodi di calcolo e alla terminologia stabiliti nella direttiva 2009/28/CE e a quelli del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.*

*Le informazioni supplementari possono essere fornite nell'ambito della struttura prevista della relazione o con l'inserimento di allegati.*

*I passi in corsivo contengono indicazioni per gli Stati membri ai fini della preparazione delle rispettive relazioni. Gli Stati membri possono cancellare tali passi nella versione della relazione che consegnano alla Commissione.*

---

<sup>1</sup> C(2009) 5174

<sup>2</sup> GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

**1. Quote settoriali e complessive e consumo effettivo di energia da fonti rinnovabili (EFR) nel corso dei due precedenti anni civili (n-1, n-2, per es. 2010 e 2009) (articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/28/CE).**

*Inserire nelle tabelle proposte le quote e il consumo effettivi di energia rinnovabile **nei due anni civili precedenti**.*

**Tabella 1: quote settoriali (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e complessive di energia da fonti rinnovabili<sup>3</sup>**

	Anno n -2	Anno n -1
EFR – Risc. e raffr. <sup>4</sup> (%)		
EFR-E <sup>5</sup> (%)		
EFR-T <sup>6</sup> (%)		
Quota complessiva di EFR <sup>7</sup> (%)		
di cui (%) dal meccanismo di cooperazione <sup>8</sup>		
surplus (%) per il meccanismo di cooperazione <sup>9</sup>		

**Tabella 1a: tabella di calcolo per il contributo dell'energia rinnovabile di ciascun settore al consumo finale di energia (ktep)<sup>10</sup>**

	Anno n -2	Anno n -1
(A) Consumo finale lordo di EFR per riscaldamento e raffreddamento		
(B) Consumo finale lordo di elettricità da EFR		
(C) Consumo finale lordo di energia da EFR nei trasporti		
(D) Consumo totale lordo di EFR <sup>11</sup>		
(E) trasferimento di EFR ad altri Stati membri		
(F) Trasferimento di EFR da altri Stati membri e paesi terzi		
(G) Consumo di EFR adeguato all'obiettivo (D)-(E)+(F)		

<sup>3</sup> Agevola il confronto con le tabelle 3 e 4a dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>4</sup> Quota di energie rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento: consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili destinato a riscaldamento e raffreddamento (quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE), diviso per consumo finale lordo di energia per riscaldamento e raffreddamento. Si applica la stessa metodologia della tabella 3 dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>5</sup> Quota di energie rinnovabili nel settore dell'elettricità: consumo finale lordo di elettricità da fonti rinnovabili per l'elettricità (quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE), diviso per il consumo finale totale lordo di elettricità. Si applica la stessa metodologia della tabella 3 dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>6</sup> Quota di energie rinnovabili nel settore dei trasporti: consumo finale di energia da fonti rinnovabili per i trasporti (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE), diviso per il consumo, nel settore dei trasporti, di 1) benzina, 2) diesel, 3) biocarburanti impiegati nel trasporto su strada e per ferrovia e 4) elettricità usata nei trasporti via terra (riga 3 della tabella 1). Si applica la stessa metodologia della tabella 3 dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>7</sup> Quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia. Si applica la stessa metodologia della tabella 3 dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>8</sup> In percentuale della quota complessiva di EFR.

<sup>9</sup> In percentuale della quota complessiva di EFR.

<sup>10</sup> Agevola il confronto con la tabella 4a dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>11</sup> A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, il gas, l'elettricità e l'idrogeno da fonti rinnovabili sono contabilizzati una sola volta. Non è consentita la doppia contabilizzazione.

**Tabella 1.b: contributo effettivo totale (capacità installata, produzione lorda di elettricità) per ciascuna tecnologia che utilizza energie rinnovabili in Italia al fine di conseguire gli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 e contributo alla traiettoria indicativa provvisoria per le quote di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità<sup>12</sup>**

	Anno n -2		Anno n -1	
	MW	GWh	MW	GWh
Energia idroelettrica <sup>13</sup> :				
senza pompaggio				
<1MW				
1MW-10 MW				
>10MW				
con pompaggio				
mista <sup>14</sup>				
Geotermica				
Solare:				
fotovoltaico				
energia solare a concentrazione				
Da maree, moto ondoso e correnti marine				
Energia eolica:				
onshore				
offshore				
Biomassa <sup>15</sup> :				
biomassa solida				
biogas				
bioliquidi				
<b>TOTALE</b>				
<i>Di cui in cogenerazione</i>				

**Tabella 1c: contributo effettivo totale (consumo finale di energia<sup>16</sup>) per ciascuna tecnologia che utilizza energie rinnovabili in Italia al fine di conseguire gli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 e contributo alla traiettoria indicativa provvisoria per le quote di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento (ktep)<sup>17</sup>**

	Anno n -2	Anno n -1
Energia geotermica (escluso calore geotermico a bassa temperatura nelle applicazioni di pompe di calore)		
Solare		
Biomassa <sup>18</sup> :		
biomassa solida		
biogas		
bioliquidi		
Energia rinnovabile da pompe di calore:		
- di cui aerotermica		
- di cui geotermica		
- di cui idrotermica		
<b>TOTALE</b>		
<i>Di cui teleriscaldamento<sup>19</sup></i>		
<i>Di cui biomassa in nuclei domestici<sup>20</sup></i>		

<sup>12</sup> Agevola il confronto con la tabella 10a dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>13</sup> Normalizzata conformemente alla direttiva 2009/28/CE e alla metodologia Eurostat.

<sup>14</sup> Conformemente alla nuova metodologia Eurostat.

<sup>15</sup> Si tenga conto solo dei bioliquidi che rispettano i criteri di sostenibilità applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>16</sup> Uso diretto e teleriscaldamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>17</sup> Agevola il confronto con la tabella 11 dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>18</sup> Si tenga conto solo dei bioliquidi che rispettano i criteri di sostenibilità applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>19</sup> Teleriscaldamento e/o teleraffreddamento nel consumo totale per riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili.

<sup>20</sup> Rispetto al consumo totale per riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili.

**Tabella 1d: Contributo effettivo totale per ciascuna tecnologia che utilizza energie rinnovabili in Italia al fine di conseguire gli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 e contributo alla traiettoria indicativa provvisoria per le quote di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (ktep)<sup>21, 22</sup>**

	Anno n -2	Anno n -1
Bioetanolo/ bio-ETBE		
<i>Di cui biocarburanti<sup>23</sup> ex Art. 21, par. 2</i>		
<i>Di cui importati<sup>24</sup></i>		
Biodiesel		
<i>Di cui biocarburanti<sup>25</sup> ex Art. 21, par. 2</i>		
<i>Di cui importati<sup>26</sup></i>		
Idrogeno da fonti rinnovabili		
Elettricità da fonti rinnovabili		
<i>Di cui nel trasporto su strada</i>		
<i>Di cui nel trasporto non su strada</i>		
Altre (ad esempio biogas, oli vegetali ecc), precisare		
<i>Di cui biocarburanti<sup>27</sup> Art. 21, par. 2</i>		
<b>TOTALE</b>		

**2. Misure adottate nel corso dei due precedenti anni civili e/o previste a livello nazionale per promuovere la crescita delle energie da fonti rinnovabili tenendo conto della traiettoria indicativa per conseguire gli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili delineati nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/28/CE).**

**Tabella 2: panoramica di tutte le politiche e misure**

Denominazione e riferimento della misura	Tipo di misura*	Risultato atteso**	Destinatari (gruppo e/o attività)***	Politiche/misure esistenti/program mate****	Date di inizio e conclusione della misura
1.					
2.					
3.					
...					

\*Indicare se la misura è (prevalentemente) di carattere normativo, finanziario o non vincolante (campagna d'informazione).

\*\*Qual è il risultato atteso: cambiamento di comportamento, capacità installata (MW; t/anno), energia generata (ktep)?

\*\*\*A chi (investitori, utenti finali, pubblica amministrazione, urbanisti, architetti, installatori o altri) o a quale attività/settore (produzione di biocarburanti, uso energetico di effluenti animali o altro) è destinata la misura?

\*\*\*\*Questa misura sostituisce o integra le misure contenute nella tabella 5 del piano di azione nazionale per le energie rinnovabili?

**2.a Illustrare i progressi realizzati nella valutazione e nel miglioramento delle procedure amministrative per eliminare gli ostacoli regolamentari e non regolamentari allo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili (articolo 22, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE).**

<sup>21</sup> Per i biocarburanti, si tenga conto solo di quelli che rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>22</sup> Agevola il confronto con la tabella 12 dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

<sup>23</sup> Biocarburanti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>24</sup> Rispetto alla quantità totale di bioetanolo/bio-ETBE.

<sup>25</sup> Biocarburanti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>26</sup> Rispetto alla quantità totale di biodiesel.

<sup>27</sup> Biocarburanti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

**2.b** Illustrare le misure adottate per garantire la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e per migliorare il quadro o le norme che disciplinano l'assunzione e la ripartizione dei costi delle connessioni alla rete e del potenziamento della rete (*articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/28/CE*).

**3.** Illustrare i regimi di sostegno e le altre misure miranti a promuovere l'energia da fonti rinnovabili e ogni sviluppo nelle misure applicate rispetto a quelle indicate nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (*articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/28/CE*).

*La Commissione ricorda a tutti gli Stati membri che i regimi nazionali di sostegno devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. La comunicazione della relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE non sostituisce la notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.*

*Si invita ad avvalersi della **tabella 3** per fornire maggiori informazioni in merito ai regimi di sostegno in essere e ai livelli di sostegno applicati alle diverse tecnologie nel settore delle energie rinnovabili. Gli Stati membri sono invitati a fornire le informazioni relative alla metodologie impiegate per determinare il livello e la struttura dei regimi di sostegno per le energie rinnovabili.*

**Tabella 3: regimi di sostegno per energie rinnovabili**

Regimi di sostegno alle energie rinnovabili anno n (per es. 2011)		Per unità di sostegno	Totale (Mio €)*
[(sotto)categoria di tecnologia o combustibile specifici]			
Strumento (fornire i dati pertinenti)	Obbligo/quota (%)		
	Penale / Opzione buy-out / prezzo buy-out (€/unità)		
	Prezzo medio del certificato		
	Esenzione fiscale / restituzione d'imposta		
	Sovvenzioni agli investimenti (conto capitale o prestito) (€/unità)		
	Incentivi alla produzione		
	Tariffe di alimentazione		
	Premi per l'immissione		
	Procedure di gara		
Sostegno annuale complessivo atteso nel settore dell'elettricità			
Sostegno annuale complessivo atteso nel settore del riscaldamento			
Sostegno annuale complessivo atteso nel settore dei trasporti			

\* Il quantitativo di energia sostenuto annualmente per unità fornisce un'indicazione dell'efficacia del sostegno per ciascun tipo di tecnologia.

**3.1.** Fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'elettricità che beneficia di un sostegno ai clienti finali in ottemperanza dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE (*articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/28/CE*).

**4.** Se del caso fornire informazioni sul modo in cui l'Italia ha strutturato i suoi regimi di sostegno per integrare le applicazioni di energie rinnovabili che presentano benefici supplementari, ma che possono anche comportare costi maggiori, ivi compresi i biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche (*articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/28/CE*).

**5. Fornire informazioni sul funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili e le misure adottate per assicurare l'affidabilità e la protezione del sistema contro la frode (articolo 22, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/28/CE).**

**6. Illustrare gli sviluppi intervenuti nei due precedenti anni civili nella disponibilità e nell'uso delle risorse della biomassa a fini energetici (articolo 22, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/28/CE).**

Si invita ad avvalersi delle **tabelle 4 e 4a** per fornire maggiori informazioni sull'approvvigionamento di biomassa.

**Tabella 4: approvvigionamento di biomassa per usi energetici**

	Quantitativo di materia prima nazionale (*)		Energia primaria da materia prima nazionale (ktep)		Quantitativo di materia prima importata dall'UE (*)		Energia primaria da materia prima importata dall'UE (ktep)		Quantitativo di materia prima importata da paesi extraUE (*)		Energia primaria da materia prima importata da paesi extraUE (ktep)	
	Anno n-2	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-1
<b>Approvvigionamento di biomassa per riscaldamento ed elettricità:</b>												
Approvvigionamento diretto di biomassa legnosa da foreste e altri terreni boschivi a fini di produzione energetica (abbattimento, ecc.)**												
Approvvigionamento indiretto di biomassa legnosa (residui e sottoprodotti dell'industria del legno, ecc.)**												
Colture energetiche (piante erbacee, ecc.) e alberi a rotazione breve (precisare)												
Sottoprodotti agricoli/residui agricoli trasformati e sottoprodotti della pesca												
Biomassa da rifiuti (urbani, industriali, ecc.)**												
Altri (precisare)												
<b>Approvvigionamento di biomassa per trasporti:</b>												
Seminativi comuni per biocarburanti (precisare i tipi principali)												
Colture energetiche (piante erbacee, ecc.) e alberi a rotazione breve per biocarburanti (precisare)												
Altri (precisare)												

\*Quantitativo di materia prima possibilmente espresso in m<sup>3</sup> per la biomassa da silvicoltura e in tonnellate per la biomassa da agricoltura e pesca e la biomassa da rifiuti.

\*\*La definizione di questa categoria di biomassa deve intendersi coerente con la tabella 7 della parte 4.6.1 della decisione C(2009) 5174 della Commissione, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE.

**Tabella 4a: utilizzo attuale dei terreni agricoli destinati appositamente alla produzione di colture energetiche (ha)**

Destinazione del terreno	Superficie (ha)	
	Anno n -1	Anno n -2
1. Terreno utilizzato per seminativi comuni (grano, barbabietola da zucchero, ecc.) e semi oleosi (colza, girasole, ecc.) (precisare i tipi principali)		
2. Terreno destinato ad alberi a rotazione breve (salici, pioppi) (precisare i tipi principali)		
3. Terreno destinato ad altre colture energetiche come le piante erbacee (scagliola palustre, panico verga, <i>miscanthus</i> ) o il sorgo (precisare i tipi principali)		

**7. Fornire informazioni sulle variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni in Italia legati al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili nei due precedenti anni civili. Fornire le eventuali informazioni relative alla documentazione pertinente su tali impatti in Italia (articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/28/CE).**

*Ai fini della valutazione dell'impatto sui prezzi dei prodotti, si invita a prendere in considerazione almeno i prodotti seguenti: colture alimentari e dei mangimi comuni, dendroenergia, pellet.*

**8. Illustrare lo sviluppo e la quota dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche (articolo 22, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2009/28/CE).**

**Tabella 5: produzione e consumo di biocarburanti ex articolo 21, paragrafo 2 (ktep)**

<i>Biocarburanti ex art. 21, par. 2<sup>28</sup></i>	<i>Anno n-2</i>	<i>Anno n-1</i>
Produzione – carburante di tipo X (precisare)		
Consumo – carburante di tipo X (precisare)		
Produzione totale di biocarburanti <i>ex art. 21, par. 2</i>		
Consumo totale di biocarburanti <i>ex art. 21, par. 2</i>		
Quota di biocarburanti <i>ex art. 21, par. 2</i> sul totale EFR-T (%)		

**9. Fornire informazioni relative all'impatto stimato della produzione di biocarburanti e di bioliquidi sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla qualità dell'acqua e sulla qualità del suolo in Italia nei due precedenti anni civili. Fornire informazioni sulle modalità di valutazione di tale impatto, con riferimento alla documentazione pertinente su tale impatto in Italia (articolo 22, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/28/CE).**

<sup>28</sup> Biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche.

**10. Stimare la riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di energia da fonti rinnovabili (articolo 22, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2009/28/CE).**

*Ai fini del calcolo della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di energia da fonti rinnovabili si invita a utilizzare la seguente metodologia:*

- *per i biocarburanti: conformemente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.*
- *per l'elettricità e il riscaldamento si invita ad avvalersi dei parametri di riferimento unionali per i carburanti fossili per l'elettricità e il riscaldamento quali presentati nella relazione sui requisiti di sostenibilità per l'uso di fonti di biomassa solida e gassosa per produrre elettricità, riscaldamento e raffreddamento<sup>29</sup>, se non sono disponibili stime più recenti.*

*Se lo Stato membro sceglie di non utilizzare la metodologia di calcolo proposta per stimare la riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra, illustrare la metodologia alternativa impiegata per stimare tale riduzione.*

**Tabella 6: stima della riduzione di emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di energia da fonti rinnovabili (t CO<sub>2</sub> eq)**

Aspetti ambientali	Anno n -2	Anno n -1
<i>Stima della riduzione netta totale di emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di energia da fonti rinnovabili<sup>30</sup></i>		
- Stima netta della riduzione di emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di elettricità rinnovabile		
- Stima netta della riduzione di emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffreddamento		
- Stima netta della riduzione di emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di energia rinnovabile per i trasporti		

**11. Comunicare i dati effettivi (per i due precedenti anni civili) e una stima (per gli anni seguenti fino al 2020) della produzione eccedentaria o deficitaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di trasferimento da/verso altri Stati membri e/o paesi terzi, nonché una stima del potenziale dei progetti comuni fino al 2020 (articolo 22, paragrafo 1, lettere l) e m), della direttiva 2009/28/CE).**

<sup>29</sup> La relazione è consultabile al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency\\_platform/doc/2010\\_report/com\\_2010\\_0011\\_3\\_report.pdf](http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/2010_report/com_2010_0011_3_report.pdf).

<sup>30</sup> Il contributo di gas, elettricità e idrogeno da fonti rinnovabili deve essere comunicato in funzione dell'uso finale (elettricità, riscaldamento, raffreddamento o trasporti) e può essere conteggiato una sola volta ai fini della stima netta totale della riduzione di emissioni di gas a effetto serra.



**Tabella 7: stima e valore della produzione eccedentaria e/o deficitaria (-) di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di un trasferimento verso/da altri Stati membri in Italia (ktep)<sup>31, 32</sup>**

	Anno n-2 (2009)	Anno n-1 (2010)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produzione effettiva/stimata eccedentaria o deficitaria (distinguere per tipo di energia rinnovabile e per origine/destinazione dell'importazione/esportazione)												

**11.1. Illustrare in dettaglio la normativa in materia di trasferimenti statistici, progetti comuni e decisioni di regimi di sostegno comuni.**

**12. Fornire informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime (articolo 22, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/28/CE).**

*Si osservi che nella prima relazione sui progressi (relazione 2011) gli Stati membri sono invitati a esporre le proprie intenzioni in merito alle questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere da a) a c). Gli Stati membri sono inoltre liberi di presentare tutte le informazioni ritenute pertinenti alla specifica evoluzione dello stato delle energie rinnovabili in ciascuno Stato membro.*

<sup>31</sup> Usare i dati attuali per comunicare la produzione eccedentaria nei due anni civili precedenti la presentazione della relazione e le stime per gli anni seguenti fino al 2020. In ciascuna relazione lo Stato membro ha la possibilità di correggere i dati forniti nelle relazioni precedenti.

<sup>32</sup> Nella compilazione della tabella, per la produzione deficitaria inserire la carenza di produzione usando numeri negativi (per es. -x ktep).